
contrapposto all'imprenditore agricolo). In particolare, l'art. 2135 cod. civile, emendato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, "in parte qua": Corte costituzionale 20 aprile 2012 n. 104) ricollega alla nozione di impresa agricola anche l'attività diretta alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda. E tuttavia, l'esonero dall'assoggettamento alle procedure fallimentare non può ritenersi incondizionato: venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art.2135 cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

L'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività commerciali ed agricole e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce dell'art.2135, terzo comma, cod civile, è rimesso al giudice di merito; restando insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici.

Va così negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale; pur se debba ritenersi superata una nozione meramente "fondiaria" dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero (Cass., 10 novembre 2010 n. 24995; Cass. 28 aprile 2005 n. 8849).

Entro questa cornice concettuale, il problema del riparto dell'onere della prova si risolve, in ultima analisi, sulla base della consueta distinzione tra fatti costitutivi - a carico della parte istante per il fallimento - ed impeditivi: questi ultimi, riconducibili alla connessione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli con l'attività tipica di coltivazione di cui all'art.2135, primo comma cod. civile. Tale criterio distributivo in parte è previsto dalla stessa legge, per quanto concerne i requisiti dimensionali che delimitano la "no failure zone" (art. 1, secondo comma, I. fall.); in parte, dev'essere enucleato nel rispetto del canone della prossimità della prova, che identifica, nella specie, nell'imprenditore la parte onerata della dimostrazione di fatti o qualità esimenti a lui propri: a pena, in caso contrario, di imposizione di una probatio diabolica, inesigibile

Per tale ragione, il Consiglio di Stato, nel parere del 12 dicembre 2018, n. 2854²⁸, aveva prospettato la possibilità di

dal creditore, impossibilitato ad accedere ad informazioni interne allo svolgimento della vita aziendale (cfr. Cass., sez. 6, 31 maggio 2011 n. 12023; Cass., sez. I, 20 agosto 2004, n. 16356, in tema di eccezione di esenzione da fallimento di impresa artigiana, secondo la previgente disciplina). È bene chiarire, peraltro, che l'allegazione della natura agricola non integra un'eccezione in senso stretto; cosicché al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado d'appello, giustificati dagli interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento (Cass, sez. I, 18 novembre 2011 n.24310; Cass. sez. I, 17 marzo 1997, n.2323)".

²⁸ Così si esprime il Consiglio di Stato: “L’individuazione dei soggetti legittimati ad accedere agli strumenti de quibus mediante il mero richiamo all’art. 2, comma 1, lett. c), pur rispondendo ad apprezzabili esigenze di sintesi rischia, di creare possibili aree chiaroscurali sulle quali si ritiene opportuno richiamare l’attenzione del Governo. In particolare, non risulta di immediata intellegibilità la volontà del legislatore delegato in relazione all’imprenditore agricolo, che figurando nominativamente –come del resto in passato – nell’elenco dei possibili fruitori delle procedure da indebitamento, separatamente dall’ “imprenditore minore”, parrebbe non essere assoggettato ad alcuna distinzione di disciplina in relazione al limite dimensionale. Quanto detto peraltro tenuto conto che anche in relazione ai piani attestati di risanamento, per i quali il Codice prevede espressamente l’applicabilità agli imprenditori “non commerciali” (v. supra, sub art. 56) ovvero agli accordi di ristrutturazione, ove si tratti di imprenditore “non minore”, non sussistono limitazioni all’accesso sulla base del quadro normativo proposto nel codice. E tuttavia in senso diametralmente opposto pare esprimersi la Relazione illustrativa che, nel rappresentare i contenuti dell’art. 65, concernente genericamente l’ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, vi ricomprende «gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alle procedure della crisi “maggiori”», tra le quali

distinguere la disciplina in relazione al limite dimensionale dell'impresa agricola, come già previsto per l'impresa commerciale. Tuttavia, tale sollecitazione non è stata accolta dal **legislatore delegato, che ha preferito confermare sul punto l'impianto normativo vigente**²⁹.

■ 1.5. Le start-up innovative

L'impresa start-up innovativa, disciplinata dagli **artt. 25 ss. della legge 17 dicembre 2012, n. 221**, di conversione del

annovera sia i piani attestati che gli accordi di ristrutturazione, con ciò evidenziando una ritenuta alternatività tra i vari rimedi, quanto meno in relazione alle dimensioni dell'impresa. Ciò peraltro in apparente contrasto con l'esigenza, particolarmente sentita in giurisprudenza, di operare dei distinguo anche qualitativi all'interno delle attività dell'impresa agricola, tenuto conto dell'attuale formulazione del comma 3 dell'art. 2135 c.c., laddove le "attività connesse" con quelle correlate alla coltivazione del fondo assumano un rilievo decisamente prevalente e sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, con onere della prova a carico di chi invochi l'esenzione (cfr. Cass., 8 agosto 2016, n. 16614). Ove, pertanto, non si intenda riferire la possibilità di accesso dell'imprenditore agricolo al concordato preventivo minore a prescindere dai suoi limiti dimensionali, si rende necessario integrare il comma 1 dell'art. 65 –ovvero, se preferibile, l'art. 2, comma 1, lett. c)- con suddetto richiamo alla dimensione dell'impresa; diversamente, si rende opportuno chiarire in relazione illustrativa le ragioni della scelta di favore operata nei confronti dello stesso rispetto ad altre tipologie di imprenditori non commerciali".

²⁹ Sul punto, così si esprime la Relazione Illustrativa al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: "Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo".

decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, è quella società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:

- è costituita e svolge attività di impresa da non più di quarantotto mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno di questi requisiti:
 1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e